

Direzione provinciale di Genova
Ufficio Controlli
Area 2 – Team 2

Genova, DATA DEL PROTOCOLLO
Al Sig. Federico BARBIERI
c/o STUDIO UCKMAR
pec alberto.vanni@ordineavvgenova.it

OGGETTO: ATTO DI ACCERTAMENTO N. TL3012707014/2014 notificato l'08/01/2015.
ANNO DI IMPOSTA 2009.
A carico di BARBIERI FEDERICO (C.F. BRBFRC71T05D969Y / P.I. 01598480992).
Istanza di riesame presentata dal contribuente prot. n. 114782/2022 del 10/05/2022.

Premesso che con l'atto in oggetto lo scrivente Ufficio recupera con accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del DPR 600/73 e ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55 del DPR 633/72, in capo al contribuente un maggior reddito imponibile ai fini Irpef (e relative addizionali) per € 82.651,00, un maggior valore della produzione per complessivi € 83.069,00 e un maggior fatturato per € 83.069,00 imponibile Iva ad aliquota ordinaria, oltre a sanzioni ed interessi.

Detto accertamento ha fatto seguito all'invito a produrre la documentazione contabile ex art. 32 del DPR 633/72, n. I00246/2014, notificato in data 29/03/2014, al quale il contribuente non ha risposto e non ha trasmesso alcun documento.

L'accertamento risulta definito e affidato all'Agente della Riscossione in data 06/05/2015.

Nell'appurare la richiesta di parte di rideterminare la pretesa erariale, sanzioni ed interessi in autotutela ai sensi dell'art. 2-quater del D. Lgs. 30 settembre 1994, n. 564 e del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, si precisa che il caso di specie non rientra in nessuna delle casistiche individuate dalle stesse norme per l'esercizio di autotutela, ovvero nei casi di:

"...anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;*
- b) evidente errore logico o di calcolo;*
- c) errore sul presupposto dell'imposta;*
- d) doppia imposizione;*
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;*
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;*
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;*
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione".*

Si ricorda che con riferimento all'anno di imposta 2009 è già esperito il termine decadenziale dell'accertamento e si sottolinea che la parte ha avuto comunque facoltà di fornire la documentazione contabile e di presentare eccezioni alla ricostruzione operata dall'Ufficio avvalendosi dei numerosi istituti giuridici deflativi del contenzioso e volta ad ottenere una revisione dell'accertamento, nonché l'opportunità di presentare ricorso e contestare il contenuto dell'atto in argomento: la parte non ha intrapreso alcuna di dette procedure garantite dalle norme.

*Direzione provinciale di Genova
Ufficio Controlli
Area 2 – Team 2*

In conclusione,

per le ragioni sopra esposte,

l'Ufficio non accoglie le argomentazioni esposte dalla parte e **comunica che non si procederà all'annullamento in autotutela, né parziale né totale, dell'atto di accertamento n. TL3012707014/2014 descritto in oggetto.**

Funzionario referente della trattazione e assegnatario dell'istruttoria:

SIMONA PANESSA

Telefono: 010/5548464

Indirizzo e-mail: simona.panessa@agenziaentrate.it

Responsabile del procedimento: **Giovanni Boaglio (*)**

***Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario Delegato alla firma
Giovanni Boaglio (*)
Firmato digitalmente***

***(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale Michele Mollero***

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.
